



LEGGE 19 dicembre 1957, n. 31. (1)

**Consegna obbligatoria di stampe alla Biblioteca Governativa.**

**Noi Capitani Reggenti**

*la Serenissima Repubblica di San Marino*

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 19 dicembre 1957:*

**Art. 1.**

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1881 sui reati di stampa viene modificato nel modo seguente: "Le tipografie, comunque gli stampatori esistenti sul territorio della Repubblica, hanno l'obbligo di consegnare nel termine di giorni dieci alla Biblioteca Governativa due copie di qualsiasi opera o lavoro da essi stampato o riprodotto, sia che si tratti di stampe, quali giornali, periodici, libri, opuscoli, manifesti, volantini, cartoline illustrate o altro, destinate al pubblico, sia che si tratti di stampe private".

**Art. 2.**

Le stesse pubblicazioni di cui all'articolo precedente, stampate fuori San Marino, che vengano introdotte nel territorio e che interessino gli avvenimenti, la cronaca, la politica, la storia ed in generale la vita della Repubblica, debbono essere consegnate in doppio esemplare immediatamente da chi ne ha ordinata la stampa alla Biblioteca Governativa prima di essere distribuite al pubblico o affisse o vendute.

**Art. 3.**

I trasgressori sia dell'una, sia dell'altra prescrizione ricorrono nella multa da L. 1.000 a L. 50.000.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 gennaio 1958 - 1657 d.F.R.**

CAPITANI REGGENTI

Marino Valdes Franciosi - Federico Micheloni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.